

TURNO LEGALE

Avv. MIRCO RIZZOGLIO

Via Nino Bixio, 14 - 20129 MILANO

Tel. 02.29.52.97.97 r.a.

Fax 02.29.41.49.40

ORIGINALE

N° 3865/05 R.G.

N° 1687 CROV.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO
IN NOOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Milano dr.ssa Monica Vitali, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente :

ASSEGNATA A SENTENZA

il 21-3-07

SENTENZA

nella causa nr. 3965/05 R.G. promossa da

_____ con il Proc.Dom.Avv. Mirco Rizzoglio

ricorrente

contro

COMUNE di MILANO

con i Proc.Dom.Avv. Maria Rita Surano, Elena Savasta e Vincenza Palmieri

resistente

OGGETTO: pagamento del trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte

Svolgimento del processo

Con ricorso regolarmente notificato, _____ conveniva in giudizio il Comune di Milano, esponendo di esserne dipendente dal settembre 1987 con inquadramento nell'ex IV qualifica funzionale, successivamente categoria B, posizione economica B 3 e profilo professionale di esecutore dei servizi comunali; di essere stata addetta alla Direzione Centrale Autorizzazioni e Certificazioni, Settore Stato Civile, Ufficio Anagrafe sino al marzo 2005; di aver in realtà svolto mansioni riconducibili al livello superiore ex VI categoria, ora categoria C1, o in subordine, ex V categoria, ora B3, quantomeno dall'1 luglio 1998 e sino al marzo 2005, data in cui è stata assegnata al diverso settore Segreteria Assessori; di aver prestato la propria attività nel periodo tra il 1° luglio 1998 e il maggio 2000 presso la Delegazione Bonola e successivamente sino al settembre 2001 presso la delegazione Affori con mansioni di vice responsabile della delegazione stessa; in particolare, in tale contesto, di essere stata responsabile delle cassaforte, di cui deteneva le chiavi, che conteneva valori in denaro, bolli e carte di identità, di aver sottoscritto le bolle di consegna dei valori di volta in volta consegnati alla società di sicurezza, sia in entrata che in uscita, di aver verificato le presenze e le assenze del personale assegnato alla delegazione Affori, concedendo altresì permessi e ferie, poi confermate dal funzionario della sede centrale; di essere stata assente in maternità dal settembre 2001 al dicembre 2002, rientrando a gennaio 2003 presso la sede centrale di via Larga, settore stato civile, anagrafe; di aver svolto sino al marzo 2005 in modo autonomo mansioni consistenti nell'espletamento di tutte le attività connesse al rilascio delle carte di identità, alla formazione degli atti notori, ai cambi di domicilio di residenza, alla certificazione anagrafica storica, ai libretti di lavoro, alle autentiche di copie conformi di firme e fotografie, anche ad uso concorsi; di aver provveduto, inoltre, al rinnovo della dimora abituale per gli stranieri, alla redazione dei certificati di nascita con foro per minori, quale

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO

documento valido per l'espatrio, alle verifiche a video ed all'inserimento della posta elettronica; di aver reso tali attività anche all'interno delle case di riposo, degli ospedali e degli istituti penitenziari di Milano San Vittore e Milano Opera come pure a domicilio in favore di persona non deambulanti con necessità, in tali casi, di verificare anche la capacità di intendere e di volere del dichiarante; di aver, quindi, sempre proceduto alla necessaria attività istruttoria di valutazione della presenza dei presupposti idonei a consentire il rilascio dei documenti richiesti; di aver utilizzato nella sue mansioni lo specifico programma informatico SIPO, il cui uso ha indotto il comune convenuto a disporre per i lavoratori addetti il passaggio automatico dalla ex IV qualifica funzionale alla ex V qualifica funzionale con due determinazioni del 1994 e del 2001; di aver sottoscritto direttamente tutti gli atti, in quanto **delegata dal Sindaco con firma depositata in Prefettura a fini certificativi; di aver avuto rapporti diretti con l'utenza cui forniva tutta la necessaria consulenza; di aver istruito i nuovi colleghi, anche di livello superiore; di aver più volte chiesto al comune convenuto il conferimento della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e il pagamento delle relative differenze retributive; di aver inoltrato richiesta di costituzione del Collegio di conciliazione previsto dall'art.69 bis D.Lgs.29/1993, che si è concluso con un verbale di mancato accordo in data 17 febbraio 2005 per il comportamento del comune convenuto. Ciò premesso, concludeva chiedendo, in via principale, che, accertato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al formale livello di inquadramento, riconducibili all' ex VI livello e/o categoria C 1 per il periodo dal 1° luglio 1998 al 22 marzo 2005, il comune convenuto fosse condannato al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, pari ad € 9.256,55 ovvero la maggior somma risultante in corso di causa, oltre alle differenze a titolo di indennità integrativa speciale ed ogni altra indennità collegata alla retribuzione per la qualifica superiore, con regolarizzazione previdenziale e con rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via subordinata, accertato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al formale livello di inquadramento, riconducibili all' ex V livello e/o categoria B 3 per il periodo dal 1° luglio 1998 al 22 marzo 2005, il comune convenuto fosse condannato al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, pari ad € 4.755,90 ovvero la maggior somma risultante in corso di causa, oltre alle differenze a titolo di indennità integrativa speciale ed ogni altra indennità collegata alla **retribuzione per la qualifica superiore, con regolarizzazione previdenziale e con rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via ulteriormente subordinata, il comune convenuto fosse condannato al pagamento di un indennizzo commisurato alle somme indicate a titolo di arricchimento senza causa.****

Si costituiva ritualmente il Comune di Milano, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato; in subordine, per la limitazione della domanda al periodo decorrente dal 22 novembre 1998.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, interrogata la ricorrente, escussi i testi ammessi, all'udienza del 21 marzo 2007 la difesa della ricorrente dichiarava di aderire ai conteggi depositati sub doc. 25 e 26 dalla parte convenuta in data 9 marzo 2007 e la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto sia pure nei limiti della riduzione della domanda effettuata in base ai conteggi depositati dal comune convenuto e accettati dalla ricorrente.


La ricorrente, inquadrata nella ex IV qualifica funzionale, ora categoria B1, sostiene di aver svolto sino al 22 marzo 2005 mansioni riconducibili alla superiore ex VI qualifica, ora categoria C ovvero, in subordine, alla ex V qualifica, ora categoria B3.

Dal canto suo, il comune convenuto ha contestato che la ricorrente abbia svolto attività di istruttore o collaboratore dei servizi amministrativi in modo continuativo e prevalente, invocando, in ogni caso, la limitazione temporale della domanda al 22 novembre 1998, data di entrata in vigore del D.Lgs. 29 ottobre 1998 nr.387.

In primo luogo, deve essere disattesa la difesa del comune convenuto in ordine alla limitazione temporale della domanda alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29 ottobre 1998 nr.387 che all'art.15 ha modificato l'art.56 D.Lgs.29/93, ora art.52 T.U. nr.165/01 : come è noto, l'art.56 VI comma D.Lgs. 29/93, nel testo introdotto dal D.Lgs. nr.80/98, prevedeva l'inidoneità in ogni caso dello svolgimento di mansioni superiori anche ai fini del diritto alla corrispondente retribuzione sino all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi. L'art.15 D.Lgs. 29 ottobre 1998 nr.387, in vigore dal 22 novembre 1998, ha poi eliminato l'esclusione del diritto a differenze retributive, restando così aperto il problema interpretativo della vigenza retroattiva della norma : invero, l'art.56 VI comma ultima parte è certamente una norma transitoria che, quindi, regola il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.80/98, cioè dalla data di contrattualizzazione del pubblico impiego, sino alla data di attuazione della nuova disciplina da parte della contrattazione collettiva ed è perciò modifica idonea ad incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. Già questa sola considerazione consentirebbe di escludere la correttezza dell'interpretazione offerta dal comune convenuto nella sua memoria difensiva.

Tuttavia, vi è un'ulteriore argomentazione in tal senso : la previsione di una regolamentazione che escluda in modo indiscriminato ogni possibile rilievo dello svolgimento di mansioni superiori sul trattamento economico del dipendente pubblico, si poneva in netto contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale di segno contrario, come ricordato in ricorso (Corte Cost. 31 marzo 1995 nr.31 ma cfr. anche le più recenti decisioni nn.115 e 229 del 2003), in materia di applicabilità dell'art.36 Cost. nell'ambito del pubblico impiego. Conseguentemente, l'assoluta esclusione sancita dal VI comma del citato art.56 del diritto alle differenze retributive si è rivelata anche al legislatore delegato come una norma in contrasto con i principi costituzionali e, quindi, da correggere in senso costituzionale con un intervento correttivo cui deve essere riconosciuta la massima potenzialità rispetto alla sua ragione e funzione, e cioè un'efficacia retroattiva (cfr. in questo senso : Cass. 22 agosto 2006 nr.18286; Cass. 8 gennaio 2004 nr.91; Cass. 25 ottobre 2003 nr.16078).

Per quanto riguarda, invece, la corrispondenza delle mansioni svolte dalla ricorrente al livello di inquadramento, l'istruttoria espletata ha confermato le circostanze esposte in ricorso : la signora [REDACTED] ha svolto mansioni di impiegata amministrativa, ricevendo dall'utenza la documentazione necessaria, predisponendo l'attività istruttoria predefinita dal responsabile del servizio anagrafe in



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO

relazione ai vari tipi di documento da rilasciare, provvedendo, conseguentemente, al rilascio delle certificazioni anagrafiche odierne e storiche, delle carte di identità per i residenti ed i dimoranti, dei certificati di nascita corredati da fotografia per l'espatrio dei minori, all'autenticazione di copie conformi di fotografie e firme attraverso l'utilizzo del sistema informatico dell'anagrafe comunale, sia nella sede centrale che nelle delegazioni decentrate cui è stata inviata, compiendo negli uffici decentrati anche alcune attività assegnate dalla responsabile e consistenti nella annotazione delle presenze di inizio giornata e nelle stampate di riepilogo dell'attività certificativa a fine giornata.

In punto di diritto, va osservato come la categoria di appartenenza della ricorrente ex D.P.R. 25 giugno 1983 nr.347 ricomprenda chi compie un'attività prevalentemente amministrativa che richiede la predisposizione di atti e provvedimenti anche con la diretta trascrizione stenografica o dattilografica del materiale prodotto e la predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica, immissione e verifica dei dati nei centri elettronici.

Al contrario, la VI categoria, rivendicata in principalità, richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni, con una autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedura generali. Nell'area amministrativa contabile sono ricompresi appunto i lavoratori che compiono attività istruttorie mediante la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa secondo fasi operative nell'ambito di procedure definite, con il mantenimento altresì di rapporti interni ed esterni al servizio di appartenenza.

La contrattazione collettiva conferma la correttezza della tesi esposta : invero, appartengono alla categoria C, secondo la declaratoria di cui all'allegato A del c.c.n.l.1998/2001, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze monospecialistiche, contenuto di concetto e relazioni di natura diretta con gli utenti, tra i quali l'istruttore amministrativo che "svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati". Infine, l'allegato alla determinazione dirigenziale nr.238 del 26 maggio 2003 che contiene i profili professionali del Comune di Milano riconduce alla figura dell'istruttore dei servizi amministrativi contabile di categoria C il lavoratore adibito a: "istruttoria nell'ambito di procedimenti amministrativi (...) e predisposizione dei relativi atti, documenti e certificati attraverso l'elaborazione di dati di media complessiva" nonché l'utilizzo "di strumentazioni e programmi informatici per l'elaborazione di dati e testi", cioè adibito esattamente alle attività svolte dalla ricorrente nel periodo trascorso ai servizi anagrafici.

Il comune convenuto deve pertanto essere condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di cui al dispositivo, oltre i soli interessi legali dalle singole scadenze al saldo ai sensi dell'art.22 comma 36 L. 23 dicembre 1994 nr.724 che, come noto, è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte con sentenza 7 maggio 2003 nr.82, somma calcolata dal comune in base ai periodi di effettiva presenza in servizio della signora [redacted] che non è stata contestata dalla difesa di quest'ultima .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

La sentenza è esecutiva *ex lege*.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO


P.Q.M.

condanna

il comune convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 7.644,61, oltre accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.500 .

Milano, 21 marzo 2007


Il Giudice
dr.ssa Monica Vitali



Depositato nella Cancelleria della Avv. Casera
del Tribunale di Milano di Milano

OGGI 18 MARZO 2007

L. CANCELLIERE



Comparto C1
Tribunale di Milano